

### ***Circonvensione di persona incapace ex art. 643 c.p.: presupposti***

Il delitto di cui all'art. 643 c.p., quale ipotesi speciale di truffa, quanto all'elemento oggettivo, richiede ai fini della sua consumazione l'abuso dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, ed il compimento da parte della vittima di un atto di disposizione patrimoniale con conseguente effetto giuridico dannoso per lei o per altri. Dal punto di vista soggettivo si richiede la coscienza e consapevolezza dell'abuso e dello stato di infermità o deficienza psichica della vittima, nonché il dolo specifico consistente nel fine di conseguire, per sé o per altri, un profitto. In particolare, la giurisprudenza in materia è consolidata nel ritenere che lo stato di infermità o deficienza psichica della persona offesa si sostanzia in tutte le forme, anche non morbose, di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della funzione volitiva ed affettiva, che rendono facile la suggestionabilità e diminuiscono i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie. Tale stato, infatti, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà di discernimento o di determinazione volitiva, tale da rendere possibile l'intervento suggestivo dell'agente; deve cioè essere esclusa la capacità del convenuto di avere cura dei propri interessi. Poiché la sussistenza di questa condizione di incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato, il giudizio di colpevolezza può fondarsi solo sulla assoluta certezza della sua sussistenza (nel caso specifico l'imputato è stato mandato assolto dall'accusa di circonvensione di incapace in quanto è stata ritenuta carente sia la prova dell'incapacità della vittima e sia quella del compimento di un atto pregiudizievole per se stessa).

Trib. Monocratico Sassari n.1845 del 04.12.08